



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF
GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

DECISIONE

ai sensi dell'art. 44 del Regolamento di Giustizia

PROCEDIMENTO N. 51S/2017 a carico di S P

* * *

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

A) A seguito dell'invio, in data 26 settembre 2017, di rapporto informativo da parte della Segreteria Sportiva del Circolo _____, nella persona del Segretario Signora M _____ C _____, in relazione a quanto avvenuto in occasione della gara ivi disputata in data _____ settembre 2017, _____, la Federazione Italiana Golf apriva un procedimento disciplinare nei confronti del minore S. P. (nato il _____, Tessera FIG _____), così come disposto dall'art. 2, comma 3 del Regolamento di Giustizia.

B) In particolare, nel citato rapporto informativo, il Segretario del Circolo segnalava che il minore S.P. veniva squalificato dalla suddetta gara per aver presentato uno *score* con punteggio inferiore rispetto a quello effettivamente ottenuto alla buca 8 (5 colpi anziché 6).

C) In data 27 settembre 2017, l'Ufficio di Segreteria degli Organi di Giustizia presso la Federazione Italiana Golf inoltrava il rapporto informativo di cui sopra al sottoscritto Giudice Sportivo dei Minori (con competenza territoriale per

Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna, Sud e Sicilia).

D) Alla luce di quanto sopra, con provvedimento del 3 ottobre 2017 ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento di Giustizia (al quale era allegato anche il rapporto informativo che ha dato origine al presente procedimento), il sottoscritto Giudice Sportivo comunicava al minore S. P. quanto segue.

- 1) Il rapporto informativo riferisce che all'esito della gara di cui in premessa, *"il signor M S, componente del Comitato di gara che svolge funzioni di Marshall presso il circolo ha verificato in segreteria lo score consegnato dal giocatore S P e ha rilevato un errore alla buca 8 in quanto il giocatore [avrebbe] riportato 5 colpi invece di 6 colpi"*.
- 2) Il rapporto informativo riferisce inoltre che *"il Signor M S – che aveva svolto la funzione di marshall in campo durante la gara in questione – ha ricostruito la buca 8 del giocatore S P come segue: primo colpo a sinistra, secondo colpo flappa 50 metri prima del bunker a sinistra, terzo colpo finito a 10 metri dal green, quarto approccio al green, quinto putt, sesto colpo putt di chiusura. [Lo stesso S] ha precisato inoltre che, a chiusura della buca successiva (buca 9), il marcatore [di S P] F M ha chiesto al giocatore P se avesse fatto 5 sia alla buca 9 sia alla buca 8 perché non l'aveva segnata in uscita dal green [della buca 8]. S P ha confermato al marcatore 5 colpi alla buca 8 e alla buca 9"*.
- 3) Il rapporto informativo prosegue riferendo che *"[r]intracciato in Club House il giocatore S P, gli abbiamo chiesto di ricostruire la buca 8. S P ha ricostruito la buca e in un primo momento ha detto di essere arrivato sul green con il terzo colpo ma poi ricostruendola una seconda volta ha confermato che è arrivato in green con il quarto colpo. A questo punto*

ci ha detto di non ricordare se ha fatto un solo putt (imbucando con il quinto colpo) oppure due putt (chiudendo la buca con il sesto colpo). Abbiamo quindi convocato il marcatore F M e, dopo avere anche con lui ricostruito la buca fino al quarto colpo in green, ha dichiarato di non ricordare se il giocatore S P avesse imbucato con un putt o due putt. Un altro componente del team, M P [padre del minore S P], ha inizialmente dichiarato di non ricordare se il giocatore S P [avesse] imbucato con uno o due putt. Successivamente [M P] ha specificato di ricordare che forse, proprio poiché dalla buca 8 ha iniziato a puttare bene ed imbucare, poteva, in quella buca, aver imbucato con un putt."

- 4) Il rapporto informativo precisa inoltre che *"a questo punto [il Segretario del Circolo Is Molas] ha chiesto a S P se ricordava perché nella colonna marker alla buca 8 [dello score di M B, marcato da S P, questi] avesse cancellato il punteggio 6 e scritto a fianco il punteggio 5 (...). [Lo stesso Segretario chiedeva inoltre a S P] se ricordava quando questo fosse avvenuto. Il Giocatore S P ha dichiarato di non ricordare il perché della correzione da 6 a 5 e quando avesse fatto questa correzione; ha quindi aggiunto che abitualmente segna i risultati ogni quattro buche e per questo non ricordava."*
- 5) Il rapporto informativo conclude riferendo che sarebbe stato convocato in Segreteria il signor M B (altro componente del *team*) che in presenza di tutti avrebbe dichiarato quanto segue: *"6 mi sembra troppo, penso abbia fatto 5"* e che successivamente lo stesso avrebbe comunque confermato che S P era arrivato in *green* con il quarto colpo pur non ricordando se poi avesse imbucato con uno o due *putt*.
- 6) Il rapporto informativo offre in allegato (i) evidenza fotografica dello

score del minore S P che riporta alla buca 8 il punteggio di 5 colpi e (ii) evidenza fotografica dello *score* di M B, marcato da S P, che nella colonna *marker*, alla buca 8, riporta la cancellazione del punteggio di 6 colpi e la registrazione, accanto alla cancellatura, del punteggio di 5 colpi.

7) Dall'esame del rapporto informativo di cui sopra – dotato di fede privilegiata in quanto fondato sulla ricostruzione dei fatti offerta da un componente del Comitato di gara – e dalle evidenze fotografiche ad esso allegare, emergono gravi indizi di colpevolezza a carico del minore S P.

E) Si contestava quindi al minore S P di aver dolosamente sottoscritto lo *score* di gara con un risultato inferiore rispetto a quello reale ed effettivo. Si rappresentavano altresì gli avvertimenti di rito e si fissava, per il 25 ottobre 2017 la data nella quale sarebbe stata assunta la decisione.

F) In data 23 ottobre 2017 era trasmessa, e ritualmente acquisita agli atti del procedimento, una memoria difensiva da parte dell'Avv. Alessandro Dedoni, per conto e nell'interesse dell'incolpato, nella quale si richiedeva l'assoluzione dello stesso ovvero l'archiviazione del procedimento.

G) In data 24 ottobre 2017, in Roma, presso lo studio del sottoscritto Giudice Sportivo, si svolgeva udienza alla presenza dell'Avv. Alessandro Dedoni, difensore dell'incolpato (l'udienza era stata inizialmente fissata al 25 ottobre 2017 ma era stata anticipata al 24 ottobre 2017 su richiesta del legale medesimo). All'udienza l'Avv. Dedoni richiamava quanto esposto e dedotto nella memoria difensiva ed insisteva per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.

All'esito il Giudice Sportivo, riservandosi la facoltà di procedere ad attività istruttoria, tratteneva il procedimento in decisione. Il verbale di detta udienza è acquisito agli atti del procedimento.

H) Alla luce delle difese svolte nell'interesse del minore, il sottoscritto Giudice Sportivo, ritenendo necessario procedere ad attività istruttoria, con provvedimento del 24 ottobre 2017 ai sensi dell'articolo 44, comma 2 del Regolamento di Giustizia, differiva al 5 novembre 2017 la data nella quale sarebbe stata assunta la decisione.

I) Successivamente, in data 24 ottobre 2017 e 25 ottobre 2017, venivano acquisite le testimonianze rispettivamente della signora , Segretario Sportivo del Circolo Golf (a mezzo conferenza telefonica) e del dott. M S (escusso *de visu*), *marshall* in occasione della gara presso il Circolo Golf del settembre 2017 e soggetto indicato nel rapporto informativo come colui che aveva assistito ai fatti che hanno dato origine al presente procedimento. Le predette testimonianze erano registrate a verbale ed in tale forma le stesse sono acquisite agli atti del procedimento.

Esaurita l'attività istruttoria, il sottoscritto Giudice Sportivo emette la presente decisione sulla base di quanto segue.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il presente procedimento ha ad oggetto l'accertamento del punteggio conseguito dal minore S P alla buca 8 in occasione della gara del settembre 2017, , presso il Circolo Golf .

Lo *score* del minore S P riportava il punteggio di 5 colpi ma secondo il rapporto che ha dato origine al presente procedimento il punteggio sarebbe stato di 6 colpi.

Gli atti del procedimento e le difese dell'incolpato (v. rapporto informativo del 26 settembre 2017 quanto all'ammissione di S P, la testimonianza del signor M S resa il 25 ottobre 2017 nonché la memoria difensiva del 23 ottobre 2017) sono univoci nel riportare che il minore ha

raggiunto il green della buca 8 in 4 colpi. L'odierno accertamento verte quindi, in punto di fatto, sul numero di putt, uno o due, che il minore avrebbe impiegato per chiudere la buca una volta raggiunto il green.

I.

La ricostruzione offerta dal dottor M S, sia come riportata nel rapporto informativo sia come resa in sede di audizione innanzi a questo Giudice Sportivo, è conclusiva nel ritenere l'effettuazione di due putts da parte del P per chiudere la buca (per un punteggio complessivo alla detta buca, di 6 colpi).

Premesso che il dottor M S risulta aver verificato di persona, in quanto fisicamente presente sul campo, il gioco di S P alla buca 8, la ricostruzione che lo stesso ha fornito del gioco del minore appare completa ed analitica. Si riportano di seguito le rilevanti dichiarazioni che il dottor S, ha reso in sede di audizione:

"in occasione della gara del settembre 2017 presso il Circolo Golf svolgevo l'attività di Marshall. Quando mi trovavo nel rough di destra della buca 8 vedevo il team del quale faceva parte S P che aveva effettuato il primo colpo e si stava incamminando verso il fairway. Alché, con il cart, attraversavo la buca e mi andavo a posizionare nella stradina adiacente al rough di sinistra della stessa buca 8. Da qui vedevo S P - che aveva effettuato il primo colpo nel rough di sinistra subito dopo il bunker - effettuare il secondo colpo, una flappa di circa 60-70 metri che terminava nel semirough. Vedevo quindi S P effettuare il terzo colpo in direzione del green, senza raggiungerlo; la sua palla si fermava infatti a circa 10-15 metri dal green. Vedevo poi S P effettuare il quarto colpo, di approccio, che terminava in green a circa 3 metri dalla buca. Dopodichè ho visto S P effettuare il primo putt, che non è finito in buca tanto che lo stesso P si è successivamente riaddressato per effettuare il tap-in di chiusura. Ho quindi visto che S P ha impiegato 6 colpi per chiudere la buca 8" (enfasi aggiunta).

II.

Non risultano agli atti, neanche nella memoria difensiva dell'incolpato, dichiarazioni di segno opposto, ossia che riferiscano l'effettuazione di un solo putt alla buca 8 da parte dell'incolpato.

Nello specifico, dagli atti del procedimento risulta che:

(i) il minore S P, subito dopo il termine del giro di gara, ha riconosciuto di aver raggiunto il *green* della buca 8 in quattro colpi ma ha dichiarato di non ricordare se avesse impiegato uno o due *putts* per chiudere la buca;

(ii) il marcatore di S P, sig. F M, confermato il raggiungimento del *green* in quattro colpi, ha dichiarato di non ricordare se S P avesse imbucato con uno o due *putt*;

(iii) il signor M P, altro componente del gruppo di gioco e padre dell'incolpato, dopo aver inizialmente dichiarato di non ricordare il numero di *putt* impiegati da S P per chiudere la buca 8, ha riferito che il figlio, proprio dalla buca 8, avrebbe iniziato a *puttare* bene e che quindi potrebbe aver chiuso la buca con un solo *putt*;

(iv) il signor M B, altro componente del gruppo di gioco, ha dichiarato (in relazione al punteggio di S P alla buca 8) che "*6 mi sembra troppo, penso abbia fatto 5*" ma che in un secondo momento, riconosciuto che S P era arrivato in *green* con quattro colpi, ha dichiarato di non ricordare se il giocatore avesse imbucato con uno o due *putts*.

Neanche nella memoria difensiva depositata nell'interesse dell'incolpato il 23 ottobre 2017, si allega che il minore avrebbe effettuato un solo putt per chiudere il gioco della buca 8.

In definitiva, in presenza di una dichiarazione analitica e dotata di fede privilegiata (v. *infra*), secondo la quale S P avrebbe impiegato due *putts* per

chiudere il gioco della buca 8 e conseguito quindi il punteggio di 6 colpi complessivi, si rileva l'assenza di alcuna dichiarazione (od anche solo un'allegazione) che l'incolpato avrebbe impiegato un solo *putt* per chiudere la buca 8 e quindi conseguito il punteggio riportato sullo *score*, di 5 colpi.

III.

Fermo quanto sopra, gli atti del procedimento forniscono ulteriori elementi a supporto del convincimento di questo Giudice Sportivo che il minore S P abbia effettivamente impiegato 6 colpi per chiudere il gioco della buca 8 e non 5.

In primo luogo, sull'attendibilità delle dichiarazioni rese dal dottor M S, si rileva come il Segretario Sportivo del Circolo Golf _____, sentito quale testimone in sede di audizione abbia dichiarato che:

"il Signor M S è membro permanente del Comitato di Gara istituito presso il Circolo Golf _____; egli svolge altresì il ruolo di Marshall durante lo svolgimento delle gare che si svolgono a _____. Lo stesso S coadiuva (e collabora con) i soggetti preposti all'Attività Giovanile a livello regionale (...) il Signor M S era presente in loco ed ha svolto il ruolo di Marshall in campo nel corso della competizione _____ che si è svolta presso il Circolo Golf _____ in data _____ settembre 2017."

Il Dottor S è quindi testimone attendibile e le sue qualifiche nell'ambito del Circolo Golf _____ nonché le funzioni di *marshall* svolte in occasione della gara per cui si procede, attribuiscono fede privilegiata alle sue dichiarazioni – dichiarazioni che peraltro, come detto in precedenza, non sono state smentite da alcuna altra dichiarazione resa dall'incolpato e dagli altri soggetti interpellati.

In secondo luogo, sul contegno assunto dal minore S P in sede di escussione diretta da parte del Segretario Sportivo di _____ al termine della

gara: non è credibile che subito dopo la conclusione del giro di gara il minore potesse non ricordare il numero di putt impiegati per chiudere il gioco alla buca 8. S P è un giocatore esperto (EGA 8,3) e questo Giudice Sportivo ritiene che un giocatore esperto come l'incolpato, subito dopo la conclusione di un giro di gara, ricordi agevolmente (o comunque debba ricordare) tutti i colpi effettuati. Nel caso specifico, la dichiarazione di S P di non ricordare quanti putt avesse impiegato per chiudere il gioco alla buca 8 appare reticente.

Sotto altro profilo, che naturalmente non rileva ai fini dell'accertamento dei fatti ma che comunque il sottoscritto Giudice Sportivo è costretto a rilevare, meritevole di censura appare anche il contegno del marcatore di S P (F M) che come tale era tenuto a verificare il punteggio del giocatore e che invece ha dimostrato di aver tenuto una condotta del tutto carente; neanche il marcatore infatti è stato in grado di ricordare il numero di putt eseguiti da S P alla buca 8. Parimenti gli altri componenti del gruppo di gioco relativamente ai quali, nella migliore delle ipotesi deve ipotizzarsi solo una violazione delle comuni regole di etichetta (per le quali è buona norma seguire lo svolgimento del gioco dei compagni di partenza) e nella peggiore una vera e propria condotta reticente, di (tentato) favore verso l'incolpato.

In ogni caso – e ciò invece rileva ai fini della presente decisione – né il marcatore, né gli altri componenti del gruppo hanno affermato che S P abbia eseguito un solo putt sul green della buca 8 e conseguito il punteggio complessivo di 5 colpi.

In terzo luogo, si rileva che sullo score di M B, che era marcato da S P, nella colonna marker (cioè quella nella quale S P registrava i propri punteggi) risultava registrato alla buca 8, in un primo momento il punteggio di 6 colpi che veniva poi parzialmente cancellato con nuova registrazione a latere, del

punteggio di 5 colpi.

Al termine della gara il Segretario Sportivo chiedeva a S P conto di tale modifica ed anche in questo caso S P ha dichiarato di non ricordare né il motivo né quando avesse apportato detta modifica.

A prescindere dalla circostanza dichiarata da S P per cui egli sarebbe stato solito registrare i propri punteggi ogni quattro buche (che non rileva), la dichiarazione resa dallo stesso circa il fatto di non ricordare il numero di *putt* effettuati alla buca 8 e quindi necessariamente neanche il punteggio complessivo (di cinque o sei colpi) ottenuto in quella buca, appare del tutto contraddittoria se considerata in relazione alla modifica del proprio punteggio che lo stesso S P ha apportato nello *score* di M B (che P teneva con se durante la gara). Se fosse vero che S P non ricordava il numero di *putt* impiegati alla buca 8, come poteva egli apprezzare, in corso di gara o al termine della stessa ma comunque prima della consegna degli *scores*, che il punteggio da se registrato alla stessa buca (6 colpi) era errato?

Anche tale circostanza lascia ritenere che il punteggio conseguito da S P alla buca 8 sia stato di sei colpi e che lo stesso minore avesse in un primo momento correttamente riportato tale punteggio nella colonna *marker* dello *score* che egli teneva con se durante la gara. Dopodichè, quando il marcatore di S P, al termine del gioco della buca 9 chiedeva al giocatore se avesse completato sia la buca 8 sia la buca 9 con 5 colpi, S P confermava la circostanza (errata quanto al punteggio della buca 8, che era stato di sei colpi, come appurato dal *marshall*) per approfittare dell'errore nel quale era incorso il marcatore e modificava di conseguenza il punteggio, da sé stesso registrato nella colonna *marker* alla buca 8, da 6 a 5 colpi.

Alla luce di tutto quanto sopra, questo Giudice Sportivo ritiene

dimostrato che il punteggio conseguito da S P alla buca 8, in occasione della gara per cui si procede, sia stato di 6 colpi. Conseguentemente questo Giudice ritiene che il minore S P abbia dolosamente sottoscritto e consegnato il proprio *score*, recante un punteggio inferiore a quello effettivamente conseguito.

IV.

Le difese svolte nell'interesse dell'incolpato nel corso del procedimento, non valgono a mutare il convincimento di cui sopra.

In primo luogo la difesa del minore, travisando quanto accaduto nel corso della gara, infondatamente allega che il *marshall S* non avrebbe assistito personalmente ai fatti poi riportati nel rapporto informativo che ha dato origine al presente procedimento. E' stato dimostrato, al contrario, che M S era presente in loco e che lo stesso ha assistito personalmente al gioco di S P alla buca 8, in occasione della gara per cui si procede.

In secondo luogo, la stessa difesa riferisce in più passaggi della memoria in merito ad una pretesa *falsificazione dolosa attribuita al P*, per poi procedere a confutare la commissione di tale condotta. Tuttavia l'illecito per cui si procede non riguarda la falsificazione dello *score* di S P bensì solo la registrazione di un punteggio inferiore da parte del marcatore del P – registrazione errata per la quale risponde S P sulla base del pacifico principio per cui ogni giocatore è responsabile della correttezza del proprio *score*.

In terzo luogo, appaiono del tutto inconferenti i rilievi della difesa dell'incolpato sul fatto che la "*Regola 6-6d s riferisce al risultato finale di gara e non alle annotazioni dei singoli giocatori*" e che "*l'attività di verifica demandata agli organi ufficiali di gara non ha subito alterazioni, tendendo proprio a scongiurare errori di risultato che nel caso in esame non si sono verificati*". Omettendo di considerare il fine difensivo a cui tali rilievi sarebbero

indirizzati – che rimane oscuro a questo Giudice – si rileva unicamente che l'errore di risultato è stato scongiurato dalla squalifica dell'incolpato.

Non meritano inoltre accoglimento i richiami alla "*Giurisprudenza del CONI*" secondo la quale "*errori di compilazione del rapportino (leggasi, dello score di gara) e di contestazione [sarebbero] sempre ammessi*". Al riguardo questo Giudice nota che la difesa dell'incolpato non ha citato alcun precedente specifico che avvalorerebbe la tesi esposta; ma in ogni caso, secondo le Regole del Golf, gli errori nella compilazione dello *score* di gara, ogni qualvolta il punteggio registrato sia inferiore a quello effettivamente conseguito, comportano la squalifica del giocatore.

Parimenti infondato il richiamo della difesa dell'incolpato, "*sul profilo del dolo*", al preteso "*principio in vigore nel diritto sportivo (e non) della regola del cui prodest, cioè del vantaggio che il P avrebbe perseguito, dovendosi pur sempre dimostrare il dolo di falsificazione, coincidente con l'ipotesi del diritto comune della falsità ideologica (art. 479 c.p.)*".

Al riguardo questo Giudice osserva innanzitutto che il vantaggio che il P avrebbe conseguito ove non fosse stato constatato che lo stesso aveva consegnato uno *score* recante punteggio inferiore a quello realmente conseguito, sarebbe consistito in un punteggio di gara complessivamente migliore di quello reale.

Peraltro, il richiamo alle disposizioni penali sul reato di falso ideologico non appaiono pertinenti al caso di specie nel quale lo *score* di S P è stato compilato da un terzo, ossia dal marcatore e che in ogni caso, come detto in precedenza, S P non è accusato di aver falsificato il proprio *score* (illecito di cui all'articolo 17, comma 1, lett. a) del Regolamento di Giustizia) ma di averlo sottoscritto e consegnato quando esso recava un risultato inferiore a quello reale (illecito di cui all'articolo 17, comma 1, lett. c)).

Da ultimo, la difesa dell'incolpato contesta la sussistenza del dolo in capo al minore ed in particolare che l'elemento soggettivo possa essere stato accertato "oltre ogni ragionevole dubbio".

Sul punto, a confutazione del rilievo della difesa del minore, questo Giudice Sportivo richiama il principio del Collegio di Garanzia del CONI, come citato dalla Corte Sportiva di Appello nella decisione emessa a definizione del reclamo n. 7/2016, secondo cui "*lo standard probatorio nel procedimento disciplinare sportivo non deve spingersi sino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito (giacché in molti casi tale criterio vanificherebbe del tutto la possibilità di perseguire illeciti disciplinari) ma neppure sino al superamento del ragionevole dubbio, come è invece nell'ordinamento penale. Il grado di prova sufficiente per ritenere sussistente una violazione deve essere certo superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio*" (enfasi aggiunta).

Questo Giudice naturalmente conviene e si uniforma al predetto principio ed in relazione al presente procedimento ritiene che i fatti accertati attraverso la dichiarazione del dott. S, il contegno assunto dall'incolpato durante la gara (quando ha confermato al marcatore il punteggio di 5 colpi alla buca 8 e poi modificato il proprio risultato nello *score* che teneva con se) dimostrino, secondo lo *standard* probatorio richiesto dalla natura del presente procedimento, che il minore S P abbia commesso l'illecito per cui si procede, con dolo.

V.

Quanto alla determinazione della sanzione di cui al dispositivo, questo Giudice Sportivo rileva in primo luogo che il Regolamento di Giustizia prevede, quale sanzione edittale dell'illecito per cui si procede, la squalifica "*per un periodo da dodici mesi alla radiazione*" (art. 17, comma 1, lett. c)).

Si rileva inoltre che il minore S P è stato già squalificato da questo Giudice Sportivo per un periodo di 6 mesi, con decreto sanzionatorio del 20 luglio 2016, all'esito del procedimento n. 33S/2016. Nella fattispecie il minore S P, dopo aver controllato lo *score* con il proprio marcatore, prima di consegnarlo in Segreteria, aveva obliterato il risultato conseguito alla buca 14, una "X" (come per punteggio *stableford* non utile) e scritto accanto il risultato di 3 colpi, così alterando dolosamente lo *score* ai sensi dell'articolo 17, comma 1 lett. a) del Regolamento di Giustizia.

I fatti di cui al presente procedimento, unitamente a quelli del precedente appena richiamato, denotano, in capo al minore S P un'inclinazione alla violazione delle Regole del Golf che esclude la sussistenza di alcun giusto motivo, nonostante la minore età dell'incolpato, per attenuare l'entità della presente sanzione ai sensi dell'articolo 21, comma 3 del Regolamento di Giustizia.

Si ravvisa al contrario, per via della precedente condanna, la sussistenza di una circostanza aggravante ai sensi dell'articolo 18, (v. comma 1, lett. n), che non consente l'applicazione della sanzione edittale minima.

P.Q.M.

Il sottoscritto Giudice Sportivo dei Minori ritiene:

S P (nato il _____, Tessera FIG), colpevole di aver commesso, con dolo, l'illecito sportivo di cui all'articolo 17, comma 1, lett. c) del Regolamento di Giustizia per aver sottoscritto e consegnato il proprio *score* con risultato inferiore rispetto a quello reale ed effettivo in occasione della gara _____, disputata in data _____ settembre 2017 presso il Circolo Golf _____.

Per l'effetto, conformemente a quanto previsto dalla sopra richiamata disposizione, si commina al minore S P la pena della

SQUALIFICA TEMPORANEA

per un periodo di **15 (quindici) mesi** dalla data della presente decisione,

E LO SI AMMONISCE

affinché voglia in futuro attenersi ad un comportamento consono allo spirito del gioco ed alle Regole del Golf, con preannuncio di più gravi sanzioni disciplinari nel caso di reiterata infrazione alle Regole stesse.

Si comunichi e si pubblichi ai sensi del Regolamento di Giustizia.

Roma, 5 novembre 2017

Avv. Andrea D'Onghia

Giudice Sportivo dei Minori